



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
LAZIO**

*Ufficio di Presidenza*

**INAUGURAZIONE  
ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO**

**2018**

**RELAZIONE del PRESIDENTE f.f.**

*Paola CAPPELLI*

**ROMA, 26 marzo 2018**

## RELAZIONE

Desidero preliminarmente rivolgere un deferente saluto ed un ringraziamento civili e militari presenti, nonché ai colleghi ed ai gentili ospiti, ringraziando tutti i preposti alle realtà sociali che ci hanno significativamente sostenuto nella nostra iniziativa, nonché gli intervenuti a questo incontro annuale per le nostre Commissioni.

Con tale ringraziamento mi è gradito porgere anche il saluto dei Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali della Regione, dei Presidenti di Sezione della Commissione tributaria regionale e di tutti i Giudici tributari del Distretto.

Ringrazio, inoltre, il Direttore dr. Fernando Lio e tutto il personale di Segreteria, che hanno provveduto a trasfondere in concreta realtà le deliberazioni del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, con cui l'Organo di autogoverno della Magistratura fiscale ha deciso che si facesse luogo ad una cerimonia di apertura inaugurale dell'anno giudiziario tributario, così come avviene annualmente per tutti gli altri apparati giurisdizionali.

Un personale ringraziamento rivolgo al Direttore Generale delle Finanze, prof.ssa Fabrizia Lapecorella, per la disponibilità manifestata nel consentire quest'anno lo svolgimento della cerimonia odierna in un salone di rappresentanza consono all'evento odierno.

Al di là della sua solennità questo incontro si pone, comunque, come un'importante occasione di riflessione generale sui temi della Giustizia tributaria, nonché di metodico e costruttivo confronto tra magistrati, appartenenti agli ordini professionali, amministratori locali e contribuenti, al fine di verificare nell'insieme l'attività svolta nell'anno precedente e di programmare al meglio delle possibilità organizzative l'attività giurisdizionale per l'anno nuovo, anche raccogliendo le segnalazioni che potrebbero scaturire dagli interventi di oggi, oltre che rimettendo i dati statistici agli appositi allegati che troverete nel supporto informatico distribuito e che corredano questa relazione, in cui preferisco concentrarmi sulle più peculiari caratteristiche del presente momento storico-giuridico per le nostre Commissioni.

I processi tributari pendenti al 31/12/2017 presso le Commissioni provinciali assommavano complessivamente a n. 30.265, come riportato nel relativo quadro analitico delle tabelle.

Ecco, ora, la situazione concernente la Commissione tributaria regionale per il Lazio (per le Commissioni provinciali si rinvia al supporto informatico), che al 31/12/2017 prevedeva una pianta organica di n. 111 componenti, di cui 16 Presidenti di Sezione (di cui uno con funzioni *vicarie* di Presidente generale), 15 Vice Presidenti e 80 Giudici, ripartiti fino al 31 dicembre 2017 su 19 sezioni giurisdizionali e a far data dal 1° gennaio 2018 su 17 sezioni giurisdizionali, a seguito del temporaneo congelamento di n. 2 sezioni, fino all'assegnazione di nuovo personale giudicante, onde riequilibrare il numero dei componenti delle stesse, considerata la presenza delle condizioni di cui alla procedura prevista nella Risoluzione n. 2 del 29 settembre 2017.

Si auspica la conclusione in tempi brevi della procedura concorsuale esterna per la copertura degli organici, consentendo così di fronteggiare l'ampliata giurisdizione attribuita alle Commissioni tributarie per effetto di interventi normativi degli anni scorsi.

La trattazione in pubblica udienza è passata da una percentuale del 50% ad una superiore al 70% negli ultimi anni, con un più che evidente raddoppio.

Gli appelli proposti dagli Enti impositori risultano superiori al 50% del totale. La percentuale di soccombenza della pubblica amministrazione si mantiene intorno al 36% ca..

Anche il 2017 è stato caratterizzato da un aumento dei procedimenti in appello: il numero di appelli pervenuti al 31 dicembre 2017 è di 11.090 procedimenti, di cui n. 9.329 cartacei e n. 1.761 telematici, che risulta pari all' 1,27% ca. rispetto al 2016 (n. 10.958 appelli pervenuti al 31 dicembre 2016), nel quale era stato registrato un aumento dei depositi in appello pari al 28% rispetto all'anno 2015. La causa di tale sopravvenienza va sicuramente ricercata, anche per l'anno in esame, nel significativo deposito di appelli in materia di imposte ipotecarie e catastali, le cui ragioni devono essere ricercate nella normativa di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, con la quale è stata prevista la revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata.

Dopo tale premessa, necessaria per descrivere la situazione del contenzioso della Commissione tributaria regionale del Lazio, nell'anno corrente, al fine soprattutto di assicurare l'obiettivo di riduzione dell'arretrato come fissato dall'art. 37, comma 12, d.l. 6.7.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 (almeno il

10% delle pendenze dell'anno precedente), è stata richiesta ai Presidenti delle Sezioni giurisdizionali di autorizzare lo svolgimento di udienze straordinarie, anche attraverso la disponibilità dei componenti delle sezioni per la costituzione di collegi ad hoc ovvero per la loro applicazione non esclusiva presso altre sezioni per il medesimo obiettivo.

Il mancato raggiungimento del predetto obiettivo per l'anno 2017 è stato determinato sicuramente da una significativa carenza dei giudici nell'organico, se si considera che allo stato attuale presso la Commissione Tributaria regionale si registra una vacanza di n. 51 giudici corrispondente a poco meno di un terzo rispetto alla copertura prevista dal D.M. 11 aprile 2008. Va precisato che nel corso dell'anno 2018 è previsto il pensionamento di un Presidente di Sezione, di n. 3 Vice Presidenti e di n. 3 giudici. Inoltre, tre giudici tributari a gennaio 2018 hanno lasciato la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in quanto vincitori del concorso interno per la copertura di n. 12 posti vacanti di Presidente di sezione nella CTP di Roma.

Segnalo, inoltre, che il 7 marzo scorso è stato pubblicato l'ultimo bando per concorso interno per la copertura dei posti vacanti oltre che di Presidente di Commissione, anche di n. 6 posti di Presidente di Sezione e n. 6 posti di Vice Presidente di Sezione. L'esito della procedura comporterà in tempi brevi la riattivazione delle sezioni per il numero corrispondente nonostante la predetta grave carenza di posti di giudice in organico. Auspico, pertanto, che possa definirsi velocemente presso il Consiglio di Presidenza la procedura concorsuale esterna per l'accesso dei nuovi giudici nella giurisdizione tributaria. Fin da ora va un ringraziamento al personale amministrativo e a giudici di questa CTR, che si impegneranno per il raggiungimento dell'obiettivo in parola, nonostante la significativa carenza ora rappresentata.

Appare ora opportuno dar conto dei criteri che la Presidenza ha ritenuto di dover fissare nell'intento di realizzare la massima trasparenza nella assegnazione e ripartizione degli appelli tra le sezioni, criterio che consente a tutti i giudici della Commissione di svolgere le loro funzioni in piena autonomia ed assoluta tranquillità, assicurando altresì l'osservanza delle risoluzioni dell'Organo di autogoverno, in particolare quella sulla programmata rotazione quinquennale dei Giudici fra le sezioni.

Seguendo la cronologia certificata in atti, periodicamente il Presidente assegna a tutte le sezioni un congruo numero di fascicoli (salvi i casi di sezioni sovraccariche o, occasionalmente, con minore carico di lavoro, circostanze che necessariamente diversificano il criterio da seguire), in modo da garantire tanto ai Giudici quanto alle parti (rappresentanti degli Uffici e dei contribuenti) che i ricorsi vengano effettivamente assegnati con metodi obiettivi, prescindendo di regola da ogni diversa e soggettiva considerazione. Il tutto opportunamente temperato dal criterio sussidiario dell'assegnazione dei ricorsi per revocazione e di quelli di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio (data l'impossibilità di assegnarli alle sezioni che hanno emanato le sentenze impugnate), come puntualmente disposto dal Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria con la Risoluzione n. 7 del 2010.

Si è, dunque, fatto in modo che tutte le sezioni debbano tendenzialmente occuparsi di tutte le materie ricadenti nella giurisdizione tributaria.

Finora la Presidenza di questa Commissione ha ritenuto di dover attribuire ad ogni sezione un numero tendenzialmente uguale di ricorsi e, consapevole del rischio di insorgenza di eventuali conflitti giurisprudenziali fra le sezioni stesse, ha sempre provveduto alle necessarie riunioni per connessione ogni volta che i Presidenti delle sezioni coinvolte l'abbiano richiesto.

Il criterio di assegnazione illustrato esige che la Presidenza vigili, periodicamente, sull'effettivo andamento dell'attività delle sezioni e sull'eventuale formarsi di carichi di lavoro arretrato, soprattutto in relazione ai termini di deposito delle decisioni, che solo occasionalmente non sono stati rispettati: per prevenire il ripetersi di tale inconveniente si è provveduto ad inviare solleciti ai Presidenti di tutte le sezioni, nella sola prospettiva del perseguimento di un'assoluta trasparenza dell'immagine del giudice tributario, come primaria garanzia del contribuente.

L'Ufficio del massimario continua a lavorare con grande professionalità e l'augurio di un buon proseguimento agli addetti al medesimo nell'attività è supportato dalla consapevolezza dell'ottimo lavoro svolto, attraverso il quale gli utenti della giustizia

tributaria sono informati in tempi reali delle decisioni più significative adottate nel corso dell'anno.

Dall'esame comparato delle relazioni (sempre pragmatiche e concrete) dei Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali (ed in accordo con taluni di essi) sono emersi, quali elementi comuni, la qualità e la competenza del personale di Segreteria e la perfettibile distribuzione territoriale di giudici, pure in considerazione di collocamenti a riposo, decadenze e rinunce.

Con riferimento alla situazione della Sezione Staccata di Latina si evidenzia che solo una delle due sezioni risulta composta secondo le previsioni di cui all'art. 2, co. 4, del d. lgs. n. 545/92. Infatti, alla Sez. XIX della SSLT risultano assegnati stabilmente solo il Presidente ed il Vice-presidente, cui si aggiungono tre giudici applicati in via non esclusiva, poiché in servizio presso le sezioni della sede di Roma, il cui pensionamento è previsto entro la fine del corrente anno. Per tali motivi è auspicabile la copertura dell'organico in termini piuttosto brevi attraverso l'espletamento di una procedura concorsuale. In mancanza sarà necessario provvedere anche per tale sede al congelamento della sezione.

Nel corso del 2017 è stata data applicazione alle precedenti Determinazioni Presidenziali che avevano previsto la riassegnazione da Latina alla sede di Roma di 2.500 procedimenti relativi alle annualità 2013 – 2014 – 2015.

Grazie alla definizione di questi procedimenti presso la Sede di Roma e alla elevata produttività della Sezione Staccata di Latina si è raggiunto, nel corso degli ultimi due anni, il risultato di un forte abbattimento dell'arretrato. Colgo, pertanto, l'occasione di porgere un sentito ringraziamento per i Colleghi Giudici impegnati presso la Sede di Latina per l'impegno profuso nello svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Desidero soffermarmi sulla novità che ha caratterizzato l'anno 2017, costituita dall'introduzione nella Regione Lazio del Processo Tributario Telematico disciplinato dal Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n. 163 del 23 dicembre 2013, divenuto operativo nella Regione Lazio a far data dal 14 aprile 2017.

L'importante innovazione si inserisce nel processo di semplificazione del rapporto Fisco/cittadino. L'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo

tributario, consentiranno, attraverso la smaterializzazione dei flussi documentali, una notevole riduzione dei costi diretti e indiretti per tutti gli operatori del settore. In particolare, la creazione del fascicolo processuale consente ai giudici, agli uffici, ai cittadini, ai professionisti la consultazione degli atti dalle sedi lavoro o da casa, con evidenti vantaggi in termini di semplificazione, riduzione dei costi, trasparenza

Nella prima fase attuativa del Processo Tributario Telematico vige il principio della facoltatività di tale scelta, in base alla quale ciascuna delle parti può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali ovvero con quelle telematiche. Ne deriva che anche in presenza di appelli notificati e depositati con modalità tradizionali la parte resistente può scegliere di avvalersi del deposito telematico degli atti processuali.

Tale facoltatività ha creato non pochi problemi, determinando dubbi applicativi soprattutto per quanto riguarda la regolare costituzione delle parti. In particolare si segnalano alcune pronunce di inammissibilità dell'appello, notificato per via telematica, laddove il ricorso di primo grado era stato proposto con modalità cartacea. Al riguardo, la motivazione posta alla base delle pronunce di inammissibilità dell'appello si ricollega al mancato rispetto delle modalità di notifica previste dall'art. 16 del d. lgs. n. 546/92, essendo le modalità di notifica per via telematica regolamentate dal successivo art. 16 bis. Si tratta di comportamento non univoco e non applicato da altre sezioni in fattispecie analoghe.

Alla data del 31 dicembre 2017 sono stati depositati n. 1.755 appelli telematici, di cui n. 165 da parte di contribuenti e n. 1.590 da parte degli uffici. Il risultato raggiunto dimostra che i depositi per via telematica corrispondono al 25% ca. del totale degli appelli proposti, dato quest'ultimo che esprime il positivo apprezzamento del sistema telematico nel processo tributario e che pone attualmente la Regione Lazio in posizione apicale in ordine ai depositi telematici e all'impatto che il nuovo processo ha avuto sul personale amministrativo e giudicante. Tale dato, inoltre, assume ulteriore rilievo e importanza se si considera il breve lasso di tempo intercorso dall'introduzione del processo telematico nella Regione Lazio.

Come noto, il d. Lgs. n. 156/15 aveva riformulato l'art. 69 del d. Lgs. n. 546/92 prevedendo la immediata esecutività delle *sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del*

*contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, stabilendo però che “ il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia”.* Con il decreto n. 22 del 6 febbraio 2017, e con effetto dal 28 marzo, il MEF ha disciplinato il contenuto, il termine e la durata della prevista garanzia, rendendo pienamente operativo il nuovo istituto ed eliminando una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti in causa. Infatti, nell'ipotesi di sentenza favorevole, l'Amministrazione finanziaria poteva agire immediatamente per l'esecuzione della pronuncia mentre il contribuente doveva attendere il passaggio in giudicato della sentenza. Sempre il richiamato art. 69 stabilisce che *in caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza, a norma del successivo articolo 70, che costituisce l'unico strumento per la esecuzione delle sentenze, alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.* Il ricorso all'“ottemperanza” ha determinato un incremento di tali giudizi passati, nel 2017 rispetto al 2016, da 49 a 58.

Al fine di ridurre il contenzioso gli istituti deflattivi sono stati potenziati con l'estensione della conciliazione anche al giudizio di appello ed alle controversie soggette al reclamo/mediazione. Con riferimento a quest'ultima giova ricordare la novità introdotta dal D.L. n. 50/2017, con effetto dal 1° gennaio 2018, rappresentata dalla variazione in aumento del valore della lite, da euro 20.000 a euro 50.000, al di sotto del quale si rende obbligatorio l'istituto del reclamo mediazione nell'ambito del processo tributario anche in un'ottica di economicità dell'azione amministrativa

Ritengo che sia questa l'occasione più propizia per esprimere pubblicamente il mio apprezzamento e il mio sentito ringraziamento ai colleghi e al personale di segreteria, che, nel corso di questo anno, con il loro personale impegno e quotidiano sacrificio, hanno consentito che le delicate funzioni affidatemi, sia come Presidente di Sezione che come Presidente f.f. di Commissione, si siano potute svolgere in modo da risultare utili a coloro che si rivolgono a noi mossi dall'aspirazione di avere un motivato riscontro circa la fondatezza delle ragioni da loro fatte valere.

Un ringraziamento particolare rivolgo ai colleghi che fanno parte delle Sezioni giurisdizionali da me presiedute e al personale della Commissione che, unitamente al Direttore dr. Fernando Lio, hanno strettamente e proficuamente collaborato con me. Con questi sentiti ringraziamenti, che formulo al termine delle modeste riflessioni svolte, dichiaro aperto l'anno giudiziario 2018.

Paola Cappelli